



# COMUNE DI NIZZA DI SICILIA

Città Metropolitana di Messina

ORDINANZA SINDACALE N. 27 DEL 09/07/2024

---

OGGETTO: DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DURANTE LA STAGIONE ESTIVA 2024

---

## IL SINDACO

**PREMESSO** che nella stagione estiva si registra nell'ambito del territorio comunale una sensibile affluenza di turisti e vacanzieri;

**RITENUTO** che, onde evitare fastidi e/o molestie alla quiete pubblica e consentire a quanti vengono a trascorrere le loro vacanze in questo centro balneare di soggiornarvi serenamente, si rende necessaria l'adozione di un idoneo provvedimento;

**VISTO** l'art. 50 del T.U. sull'Ordinamento degli EE. LL. approvato con D.lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

## ORDINA

Con decorrenza dal 09 luglio 2024 e fino al 01 settembre 2024:

- 1) E' proibito in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il lavaggio di autovetture, autocarri e simili;
- 2) E' vietato l'uso di sapone e shampoo durante l'utilizzo delle docce posizionate sull'arenile;
- 3) E' vietata l'installazione di tende e simili sulla spiaggia;
- 4) E' vietata l'accensione di fuochi e falò sull'arenile;
- 5) E' assolutamente vietata l'attività di pesca, con qualsiasi attrezzo, nelle zone riservate ai bagnanti, tra le ore 9.00 e le ore 19.00;
- 6) La sosta delle autocaravan sulle strade comunali deve essere effettuata nell'assoluto rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 185 C.d.S. in tema di divieto di scarico di residui organici, con espresso divieto di qualsiasi attività di campeggio;
- 7) E' fatto divieto dalle ore 07.00 alle ore 19.00 ai conduttori di cani ed altri animali di transitare, sostare e consentire il bagno agli stessi in tutte le spiagge del territorio comunale. Sono esclusi dal divieto i cani da salvataggio al guinzaglio ed i cani guida per i non vedenti.

## DISPONE

Rendere nota al pubblico la presente Ordinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio on line dell'ente nonché a mezzo pec istituzionale a:

L'invio del presente provvedimento:

- Alla Prefettura di Messina;
- Alla Questura di Messina;
- Alla Stazione CC Roccalumera.

## AVVERTE

La violazione alle norme di che trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi dell'art. 7bis del D.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, con una sanzione pecuniaria amministrativa da 25 euro a 500 euro, oltre alle eventuali sanzioni amministrative previste dal C.d.S.

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza il personale della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

Avverso la presente Ordinanza potrà essere presentato nei termini e nelle forme di legge ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on line dell'ente oppure ricorso giurisdizionale presso il TAR sez. Catania.

Unità Operativa Responsabile è il Corpo di Polizia Locale di Nizza di Sicilia: Responsabile del procedimento è l'Ispettore Capo ABBATE Natale.

Nizza di Sicilia, li 09/07/2022,



IL SINDACO

(Ing. Natale Briguglio)